

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 822 del 15 marzo 2010

**Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica. Piano di Riparto per l'esercizio finanziario 2010 (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7; L.R. 3/03, art. 52).**

*[Edilizia abitativa]*

**(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)** [L'Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 52 della L.R. 3/03 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2003" ha autorizzato la Giunta Regionale ad assegnare ai Comuni contributi per la sostituzione di edifici scolastici esistenti, subordinatamente alla disponibilità dei requisiti stabiliti nella stessa norma regionale. Le modalità per la gestione dei contributi assegnati sono state stabilite nell'ambito di "accordi di programma" ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Con il presente provvedimento, si intende stabilire l'utilizzo di parte delle risorse disponibili, per il corrente esercizio finanziario, sullo specifico capitolo n. 100208 "Interventi straordinari a favore dell'edilizia scolastica" dell'UPB U 0173 "Interventi infrastrutturali per l'istruzione", secondo le modalità di cui all'art. 53, comma 7, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di Lavori Pubblici d'interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" che autorizza la Giunta Regionale a finanziare iniziative che riconosce necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od urgenza.

Si propone pertanto l'ammissione a contributo degli interventi di seguito elencati, in quanto ritenuti necessari nonché di particolare interesse od urgenza, per un importo complessivo di Euro 3.750.000,00.=

- Con nota n. 10636 del 12.10.2009, il Comune di Istrana (TV) ha segnalato il grave stato di degrado strutturale dell'edificio scolastico che ospita la scuola elementare della frazione di Sala, per il quale, a seguito di specifiche indagini, è stato riscontrato un elevato grado di rischio sismico, oltre alla mancata verifica della portanza dei solai di copertura, che ha comportato l'emissione di un'ordinanza sindacale di interdizione all'accesso ed all'uso dei relativi locali, con trasferimento provvisorio delle attività didattiche in un immobile parrocchiale presso il centro capoluogo.

Verificata quindi l'opportunità di procedere alla demolizione e rifacimento dell'edificio, al fine anche di consentire di realizzare un plesso in grado di unificare, in futuro, le scuole delle frazioni di Pezzan e Sala, il Comune chiede la concessione di un contributo regionale straordinario, che consenta di affrontare l'ingente e imprevedibile spesa, quantificata in Euro 2.200.000,00.

In considerazione della particolare situazione di emergenza, al fine di garantire quanto prima adeguate condizioni di svolgimento delle attività didattiche in spazi adeguati, si ritiene di poter concedere al Comune di Istrana un contributo di Euro 1.000.000,00;

- Con nota n. 17415 del 25.11.2009, il Comune di Bardolino (VR) ha richiesto alla Regione di farsi parte attiva per il finanziamento dell'intervento di ricostruzione delle scuole elementari della frazione di Calmasino, in considerazione sia dell'estrema improrogabilità dello stesso, sia del rilevante impegno economico necessario.

Allo scopo, precisa che, a seguito di specifiche verifiche effettuate da un tecnico specializzato, è stata rilevata la grave carenza statica dell'edificio esistente, che ha comportato la chiusura dello stesso ed il trasferimento provvisorio dei circa cento alunni presso altre sedi, in condizioni di evidente disagio e con elevati costi di trasporto da parte del Comune.

Il costo di realizzazione dell'opera, che costituisce il primo stralcio di un intervento più complesso che prevede anche la realizzazione della palestra nonché della mensa e degli uffici, viene quantificato in complessivi Euro 1.600.000,00, escluse le opere di demolizione.

In considerazione dell'urgenza dell'intervento, al fine di porre fine quanto prima alle attuali condizioni di precarietà e disagio per gli alunni e di ridurre le spese a carico del Comune per garantire i necessari servizi di trasporto alle sedi provvisorie, si ritiene di poter concedere allo stesso un contributo di Euro 1.000.000,00.

- Con nota n. 23767 del 03.12.2009, il Comune Montagnana (PD) ha evidenziato le condizioni di grave dissesto statico della scuola secondaria di primo grado "Luigi Chinaglia, risalente agli anni 60-70, che presenta un diffuso stato fessurativo delle murature interne di tamponamento, in progressivo aumento, tale da rendere inagibili parecchi locali. A seguito di approfondite valutazioni sulle cause del dissesto e sulle possibili soluzioni, l'Amministrazione comunale è pervenuta alla determinazione di dismettere l'attuale edificio, procedendo alla "realizzazione della nuova sede della scuola media" in un'area, in corso di acquisizione, che presenta, rispetto all'attuale ubicazione, migliori condizioni localizzazione e di accessibilità, essendo tra l'altro adiacente ad esistenti edifici scolastici per le scuole superiori.

In considerazione della particolare urgenza dell'intervento proposto, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza degli allievi, tenuto conto del progressivo peggioramento delle condizioni statiche dell'attuale scuola media, a fronte di un costo complessivo quantificato dal Comune in Euro 4.135.073,41, si ritiene di poter concedere allo stesso un contributo di Euro 1.200.000,00.

Ai fini dell'erogazione dell'intero importo del contributo il Comune deve rendicontare una spesa ammissibile per lavori almeno pari ad Euro 3.125.000,00, corrispondente all'applicazione dell'aliquota ordinaria di finanziamento del 40%

Il Comune dovrà definire l'acquisizione dell'area oggetto dell'intervento entro la data di sottoscrizione del previsto atto convenzionale.

- Con nota n° 10806 del 26/06/09, il Comune di Oppeano (VR) segnala che nella scuola materna "Ai Caduti" sita in via Petrarca n° 7, realizzata nel 1965, già penalizzata dalla scarsità di spazi che non consentono di soddisfare il crescente aumento della popolazione scolastica, è stata recentemente riscontrata la presenza di gravi dissesti strutturali (fessure e lesioni) che non consentono lo svolgimento in sicurezza delle attività. Tale grave situazione è evidenziata anche dalla specifica relazione tecnica redatta da professionista abilitato in data 27/05/09, che sottolinea la necessità di un urgente intervento di consolidamento. Allo stato attuale, sono state pertanto installate delle impalcature munite di pannelli di legno a protezione degli utenti.

Verificata la non convenienza del recupero della scuola esistente, il Comune ha manifestato quindi l'esigenza di realizzare una nuova struttura, il cui costo complessivo è stimato in Euro 2.438.000,00.

In considerazione dell'urgenza dell'intervento proposto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica, si ritiene di poter concedere un contributo di Euro 550.000,00.

Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, le modalità di gestione dei contributi sopra elencati sono quelle definite con DGR n. 268 del 10.02.2009. Viene inoltre stabilito in cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento il termine massimo di rendicontazione delle relative spese.

Con deliberazione n° 2397 del 31/07/07 la Giunta Regionale ha assegnato al Comune di Costabissara (VI), ai sensi dell'art. 52 della LR 3/03, il contributo di Euro 1.250.000,00, per la realizzazione del nuovo plesso scolastico - I° Stralcio (Scuola Media), a fronte di un costo ammissibile dei lavori pari ad Euro 3.820.000,00.

Conformemente a quanto stabilito con la citata DGR n° 2397/07, le modalità di gestione del contributo sono state definite nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 25/06/08.

A seguito della sottoscrizione di detto atto è risultato possibile erogare al Comune acconti per complessivi Euro 422.495,25, a fronte delle spese sostenute in relazione al sopra menzionato intervento.

Con nota n° 299/10 del 12/01/2010 il Comune di Costabissara (VI) chiede ora di poter modificare le condizioni contenute nel già richiamato accordo di programma, in quanto intende affidare la realizzazione del nuovo plesso scolastico ad una società totalmente pubblica denominata "Valore e servizi bissaresi Srl", mediante apposita convenzione allegata in bozza alla medesima nota n° 299/10.

In virtù di quanto indicato in detta convenzione il Comune rimane integralmente responsabile, nei confronti della Regione del Veneto, degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'accordo di programma, ed in particolare di quanto stabilito all'art. 10 dello stesso. Tale convenzione stabilisce inoltre che il finanziamento Regionale verrà trasferito alla Società ed utilizzato dalla stessa esclusivamente per il pagamento alla ditta esecutrice dei lavori di realizzazione della scuola media.

Considerato pertanto che quanto sopra esposto non contrasta con le finalità dell'art. 52 della LR n° 3/03, si autorizza la richiesta del Comune di Costabissara (VI), e si stabilisce che la variazione proposta sia recepita in un nuovo accordo di programma.

Con il presente provvedimento, infine, a valere sulle risorse disponibili, per il corrente anno, al sopra indicato capitolo n° 100208 del Bilancio regionale di previsione, si intende procedere, per le motivazioni di seguito riportate, al finanziamento, per

l'importo di Euro 1.250.000,00, dell'intervento proposto dal Comune di Negrar (VR), relativo alla "realizzazione della nuova scuola elementare" da effettuarsi mediante contratto di leasing finanziario.

L'art. 52 della L.R. 3/03 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2003" ha autorizzato la Giunta Regionale ad assegnare ai Comuni contributi per la sostituzione di edifici scolastici esistenti, subordinatamente alla disponibilità dei requisiti stabiliti nella stessa norma regionale. Le modalità per la gestione dei contributi assegnati sono state stabilite nell'ambito di "accordi di programma" ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Con provvedimento della Giunta Regionale n. 545 dell'11/03/08, pubblicato sul BUR n° 27 del 28/03/08, sono state definite le modalità relative all'accesso ai contributi per l'esercizio finanziario 2008.

Conseguentemente, sulla scorta delle specifiche richieste formulate dai Comuni interessati, con deliberazione n. 1760 dell'01/07/08, la Giunta Regionale ha approvato la graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili, come riportata nell'Allegato A "*Elenco generale delle domande, ammesse e non ammesse*", disponendo inoltre il riparto dei contributi spettanti ai beneficiari (come individuati nell'Allegato B), a valere sulle risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2008.

Fra le domande di contributo ritenute "non ammissibili", come riportate nel citato Allegato A alla citata DGR 1760/2008, risulta anche l'istanza presentata dal Comune di Negrar (VR) relativa alla "realizzazione della nuova scuola elementare" da effettuarsi mediante contratto di leasing finanziario.

La richiesta del Comune di Negrar è stata per altro ritenuta "non ammissibile" a contributo nel provvedimento di Giunta Regionale in argomento, in quanto "*la realizzazione dell'intervento mediante leasing finanziario è incompatibile con la tipologia del finanziamento regionale in conto capitale e con le relative norme di erogazione*", come espressamente riportato nel medesimo Allegato A.

Secondo l'interpretazione dell'Amministrazione regionale, infatti, la tipologia del finanziamento regionale non consentiva la necessaria omogeneità fra "classificazione economica" delle spese a carico del Comune (che nel caso di specie sono imputabili al pagamento periodico del canone di leasing, comprensivo di spese per lavori e di spese a servizio del debito) e le norme regionali disciplinanti il procedimento di erogazione dei contributi (in particolare modo l'art. 25 della L.R. 39/2001).

Inoltre, la spesa del Comune per il predetto canone di leasing risultava finanziare - come già evidenziato - anche gli interessi sul capitale investito inizialmente dalla Società di leasing: di guisa che il finanziamento regionale si sarebbe fatto carico anche di un costo aggiuntivo rispetto a quello stabilito dalla DGRV Bando, che prevedeva l'ammissibilità delle sole spese per lavori; con conseguente possibile violazione da parte della stessa Amministrazione regionale delle regole che essa stessa si era data con la DGRV Bando, e connessi ipotetici profili di responsabilità erariale.

Inoltre va rilevato che nel contratto di leasing finanziario la proprietà dell'immobile costruito viene posta in capo all'Ente pubblico esclusivamente al termine dei 15 anni di durata del contratto di leasing medesimo, e solo a seguito dell'eventuale riscatto del bene medesimo: con ciò significando che l'istanza del Comune di Negrar non contemplava, per l'Ente procedente, all'atto della richiesta di contributo, la titolarità del diritto di proprietà prescritta dalla DGRV Bando.

A fronte del provvedimento di "non ammissione" della propria istanza, il Comune di Negrar ricorreva al Tribunale Amministrativo Regionale con atto n. 2078 r.g. del 2008, censurando l'operato dell'Amministrazione regionale per eccesso di potere, insufficienza della motivazione e disparità di trattamento, nonché, sotto il profilo strettamente procedimentale, la violazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990, per mancato inoltro del preavviso di rigetto dell'istanza.

L'Amministrazione regionale si costituiva allora in giudizio controdeducendo puntualmente alle contestazioni sollevate dal Comune di Negrar nei termini di cui sopra.

Tuttavia, con sentenza n° 2601 del 19/10/09, il T.A.R. per il Veneto ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Negrar (VR) nei termini di seguito esposti:

- condividendo la tesi regionale che la procedura di finanziamento integrava tutti gli estremi di una vera e propria procedura di gara e pertanto non andava dato il preavviso di rigetto dell'istanza ai partecipanti;
- respingendo le incompatibilità della tipologia di finanziamento in conto capitale con le norme di erogazione regionale disposte dalla L. R. 39/2001;
- escludendo conseguentemente che il Comune si sarebbe avvantaggiato di un "indebito arricchimento", in conseguenza del fatto che gli sarebbe stata finanziato anche capitale di debito che il Comune contraeva con la società di leasing;

- quanto alla effettiva mancanza della titolarità del diritto di proprietà fin da subito, del bene costruito, il T. A. R. pur "apprezzando" la tesi regionale, la riteneva tuttavia illegittima in quanto frutto di tardiva motivazione.

Giova infine sottolineare che il T. A. R. Veneto ha oggettivamente ammesso che la qualificazione giuridica della fattispecie, nel caso concreto, non era agevole e pertanto non ha condannato la Regione, pur soccombente nel giudizio, al pagamento delle spese processuali, disponendo la loro integrale compensazione fra le parti.

Si intende pertanto ora ottemperare alla sopra menzionata sentenza del T.A.R n° 2601/08, riammettendo l'istanza del Comune di Negrar (VR) nella graduatoria delle domande ammissibili per l'esercizio finanziario 2008, di cui all'Allegato B) alla più volte richiamata DGR 1760/08.

In considerazione del punteggio assegnato alla medesima in fase istruttoria, pari ad 8, si ritiene inoltre di ammetterla a finanziamento, sulla base dei criteri adottati con la citata DGR 545/08, per un importo di Euro 1.250.000,00, a fronte di una spesa ammissibile per lavori, come risultante dagli elaborati progettuali presentati dal Comune, pari ad Euro 4.521.801,06.

In relazione poi alle previste modalità di realizzazione dell'intervento mediante leasing finanziario, con pagamento, per un periodo di 15 anni, di rate costanti semestrali dell'importo presunto di Euro 274.870,00, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 54, comma 7 della L.R. 07.11.2003 n. 27, si stabilisce che l'erogazione del contributo venga effettuata con le procedure di seguito descritte.

La Regione procederà ad erogare al Comune, sulla base dell'aliquota di finanziamento stabilita con la sopra citata DGR 1760/08, quote annuali di contributo corrispondenti al 40% delle spese effettivamente sostenute dallo stesso nell'anno per il pagamento delle corrispondenti rate previste dal contratto di leasing. A fronte quindi del pagamento, da parte del Comune, di rate annuali presunte dell'importo di Euro 549.740,00 (274.870,00 x 2 ), sostenute successivamente alla data del 01.01.2010, verranno corrisposti allo stesso 5 successivi acconti del contributo di Euro 219.896,00 (549.740,00 x 0.4) ed una rata di saldo pari ad Euro 150.520,00.

L'erogazione del saldo è comunque subordinata all'approvazione, entro il termine di sei anni decorrenti dalla data del provvedimento di impegno della relativa spesa, della contabilità finale, del certificato di collaudo e della spesa effettivamente sostenuta in relazione al pagamento di rate del leasing, per un importo comunque non inferiore ad Euro 3.125.000,00, corrispondente all'applicazione dell'aliquota di finanziamento del 40% stabilita in via ordinaria con la citata DGR 1760/08.

Le sopra descritte modalità di erogazione saranno riportate nell'accordo di programma da sottoscrivere, sulla base dello schema approvato con DGR n. 268 del 10.02.2009.

Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, le modalità di gestione del contributo sono quelle stabilite con la citata DGR n. 268/09.

Tutto ciò premesso il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.Lgs 112/1998;

VISTA la L.R. 27/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 52 della L.R. 03/2003

VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;]

delibera

- di assegnare al Comune di Istrana (TV), per le motivazioni riportate in premessa, un contributo di Euro 1.000.000,00 per la "costruzione di un nuovo plesso scolastico nella frazione di Sala" a fronte di un costo ammissibile per lavori, preventivato dal Comune in Euro 2.200.000,00;
- di assegnare al Comune Bardolino (VR), per le motivazioni riportate in premessa, un contributo di Euro 1.000.000,00, per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione delle scuole elementari della frazione di Calmasino, a fronte di un

- costo ammissibile per lavori preventivato dal Comune in Euro 1.043.500,00;
- di assegnare al Comune di Montagnana (PD), per le motivazioni riportate in premessa, un contributo di 1.200.000,00 per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, a fronte di un costo ammissibile per lavori stimato dal Comune in Euro 4.135.000,00. Il Comune dovrà definire l'acquisizione dell'area oggetto dell'intervento entro la data di sottoscrizione del previsto atto convenzionale.
  - Ai fini dell'erogazione dell'intero importo del contributo il Comune deve rendicontare una spesa ammissibile per lavori almeno pari ad Euro 3.125.000,00, corrispondente all'applicazione dell'aliquota ordinaria di finanziamento del 40%;
  - di assegnare al Comune Oppeano (VR), per le motivazioni riportate in premessa, un contributo di Euro 550.000,00, per la realizzazione dell'intervento di costruzione della nuova scuola materna del capoluogo, a fronte di un costo ammissibile per lavori preventivato in Euro 1.383.150,00;
  - per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, le modalità di gestione dei contributi di cui ai precedenti alinea sono quelle definite con DGR n. 268 del 10.02.2009. Viene inoltre stabilito in cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento il termine massimo di rendicontazione delle relative spese;
  - di autorizzare il Comune di Costabissara (VI), per le motivazioni e con le modalità indicate nelle premesse, ad affidare la realizzazione del nuovo plesso scolastico - I° Stralcio (Scuola Media), per il quale è stato assegnato allo stesso, con DGR n° 2397 del 31/07/07, un contributo di Euro 1.250.000,00 ai sensi dell'art. 52 della LR 3/03, , alla società pubblica denominata "Valore e servizi bisaresi Srl";
  - di riammettere nella graduatoria delle domande ritenute ammissibili per l'esercizio finanziario 2008, di cui di cui all'Allegato B) alla DGR n° 1760 dell'01/08/0, per le motivazioni espresse in narrativa, l'istanza presentata dal Comune di Negrar (VR), ai sensi della LR n° 3/03 art. 52, in relazione all'intervento di realizzazione della nuova scuola elementare.
  - di assegnare al Comune di Negrar, per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente alinea, ai sensi dell'art. 52 della LR n° 3/03, il contributo di Euro 1.250.000,00, a fronte di un costo ammissibile per lavori pari ad Euro 4.521.801,06;
  - per le finalità di cui al precedente alinea, la Regione erogherà al Comune, sulla base dell'aliquota di finanziamento stabilita con la sopra citata DGR 1760/08, quote annuali di contributo corrispondenti al 40% delle spese effettivamente sostenute dallo stesso nell'anno per il pagamento delle corrispondenti rate previste dal contratto di leasing. A fronte quindi del pagamento, da parte del Comune, di rate annuali presunte dell'importo di Euro 549.740,00 (274.870,00 x 2 ), sostenute successivamente alla data del 01.01.2010, verranno corrisposti allo stesso 5 successivi acconti del contributo di Euro 219.896,00 (549.740,00 x 0.4) ed una rata di saldo pari ad Euro 150.520,00.
  - L'erogazione del saldo è comunque subordinata all'approvazione, entro il termine di sei anni decorrenti dalla data del provvedimento di impegno di spesa, della contabilità finale, del certificato di collaudo e della spesa effettivamente sostenuta in relazione al pagamento di rate del leasing, per un importo comunque non inferiore ad Euro 3.125.000,00, corrispondente all'applicazione dell'aliquota ordinaria di finanziamento del 40% stabilita con la citata DGR 1760/08.
  - Le sopra descritte modalità di erogazione saranno riportate nell'accordo di programma da sottoscrivere, sulla base dello schema approvato con DGR n. 268 del 10.02.2009.
  - Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, le modalità di gestione del contributo sono quelle stabilite con la citata DGR n. 268/09.
  - di delegare l'assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport alla sottoscrizione dei relativi accordi di programma;
  - di disporre, per le finalità di cui ai precedenti alinea, l'impegno di spesa complessivo di Euro 5.000.000,00.= a valere sulla disponibilità del cap. n. 100208 "Interventi straordinari a favore dell'edilizia scolastica" dell'UPB U 0173 "Interventi infrastrutturali per l'istruzione" del Bilancio regionale di previsione 2010;